

ALLEGATI

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA L'11 DICEMBRE: QUATTRO PUNTI DI URBANISTICA

Il consiglio comunale di Campiglia Marittima è convocato in seduta straordinaria nella sede comunale di Via Roma 5 a Campiglia Marittima, per lunedì 11 dicembre alle ore 15:00, con i seguenti punti all'ordine del giorno. Al primo le comunicazioni del sindaco. Poi altri quattro punti tutti relativi al settore assetto del territorio, assessorato all'urbanistica: 2. Approvazione della variante contestuale al piano strutturale e al regolamento urbanistico in adeguamento al piano delle attività estrattive, di recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili (Paerp), e variante normativa al piano strutturale. 3. Approvazione ai sensi dell'art.19 della l.r.t. n. 65/2014 della variante al regolamento urbanistico avviata con deliberazione di c.c. n. 54 del 29/05/2017. 4. Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive per l'anno 2018. 5. Infine l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 17 della l.r.t. 65/2014 della variante normativa dell'art. 83 "4.1 struttura alberghiera in località Monte Solaio" delle n.t.a. del regolamento urbanistico.

Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio

Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico in adeguamento al piano delle attività estrattive, di recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.), e variante normativa al piano strutturale.

ART. 19 DELLA L.R.T. 65/2014

Avvio del procedimento Del.C.C. n. 53 del 29/05/2017 Adozione Del. C.C. n. 76 del 30/08/2017

APPROVAZIONE ESTRATTO MODIFICHE NORMATIVE

COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA

Sindaco

Avv. Rossana Soffritti

Assessore urbanistica

Vito Bartalesi

Il Dirigente

Arch. Alessandro Grassi

Responsabile del Procedimento

Arch. Annalisa Giorgetti

Garante dell'informazione e della partecipazione **Anna Ferretti**

Sistema Informativo Territoriale Incarico esterno **Geom Valerio Buonaccorsi**

Piano Strutturale d'Area Norme

Articolo 65 Cave e miniere 1. Nelle cave e miniere, individuate come tali nelle tavole contrassegnate con 9.1 del presente piano, il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, ammettono e disciplinano sia l'effettuazione delle attività estrattive, che quella delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo progetto. 2. Il Regolamento Urbanistico può altresì prevedere limitate modificazioni delle perimetrazioni delle cave individuate nelle tavole contrassegnate con 9.1 del presente piano senza che ciò comporti incremento della superficie destinata ad attività estrattive. 3. Il regolamento urbanistico e le varianti ai piani regolatori generali di cui alla lettera 3 del comma 2 dell'articolo 83, possono individuare le cave dismesse per le quali non esiste preventivo impegno dell'escavatore al ripristino. Relativamente a tali parti di aree i predetti atti prescrivono la riqualificazione e il recupero, cioè, alternativamente o congiuntamente: a) la risistemazione ambientale, comprendente:

- ▲ - la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento;
- ▲ - la sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante;

4. la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, nonché attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta.

5. Al fine di ottenere la realizzazione degli obiettivi di riqualificazione e recupero di cui al comma 3 gli atti ivi indicati possono consentire la ulteriore escavazione e la commercializzazione del materiale escavato, purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- ▲ - la quantità di materiale da commercializzare non superi il 30 per cento di quello escavato;
- ▲ - venga redatto dal soggetto attuatore delle operazioni di riqualificazione e recupero un piano finanziario a costi di mercato con riportati i costi di recupero e i ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare, in cui l'utile di impresa non sia superiore al 20 per cento dei costi di recupero;
- ▲ - la durata delle operazioni di riqualificazione e recupero non superi i tre anni. Per quanto non direttamente prescritto dalle presenti norme, in attesa della prossima riforma del quadro programmatico regionale, valgono le Norme Tecniche del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle Aree

Escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia di Livorno (P.A.E.R.P.) approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 54 del 10/06/2014. Pertanto, qualunque indirizzo, disposizione o prescrizione normativa in contrasto con i contenuti del Piano Provinciale, si dovrà intendere automaticamente disapplicata.

-2-

Piano Strutturale d'Area Norme

Utoe 7 - Aree naturali protette

5. Obiettivi specifici per le singole parti dell'Utoe

(omissis).....

a) 7.1 - Ambito di Monte Calvi e di Monte Valerio

(omissis).....

Cave e miniere di Campiglia

Le cave o miniere incluse nell'ambito sono quattro. Si tratta della cava di Monte Calvi, articolata nell'area di escavazione vicina alla sommità di Monte Calvi e in quella di trattamento degli inerti, attestata sulla strada provinciale n. 20, rispettivamente estese per circa 37,5 ha e 16 ha. La seconda cava è quella di Monte Valerio, localizzata sui versanti collinari prospicienti Lumiere e Venturina. Infine, in località Montorsi si trovano le due miniere di Campiglia, anch'esse sulla strada provinciale n. 20, e riguardanti complessivamente una superficie di oltre 32 ettari.

Obiettivo generale del piano strutturale è diminuire le esternalità negative delle attività di cava e di miniera sulla principale funzione della presente Utoe, ovvero la tutela e il godimento dei valori naturali, delle bellezze paesaggistiche e delle testimonianze storico-archeologiche.

In generale si rinnova l'obiettivo strategico, pur in assenza di un quadro programmatico regionale, comunque di prossima attuazione, di andare verso il naturale esaurimento delle volumetrie già autorizzate nei piani di coltivazione vigenti di Monte Calvi e Monte Valerio.

Obiettivo specifico del piano strutturale è migliorare la convivenza tra il parco di San Silvestro e le attività estrattive esistenti, anche con interventi di ammodernamento, sostituzione, delocalizzazione di impianti primari e secondari e, se possibile, con misure di riduzione del traffico di mezzi d'opera. Per quanto attiene alle concessioni minerarie, riconosciuta l'esclusiva competenza della Regione Toscana in argomento, si rinnova l'obiettivo specifico di non ammettere nuove concessioni minerarie, siano esse di ricerca o di sfruttamento dei giacimenti.

-3-

Regolamento Urbanistico Norme Tecniche di Attuazione

Art 82 - Regole specifiche per le sottozone

E10 area destinata ad attività estrattive

Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima lavorazione o comunque complementari all'attività medesima. Vi sono comprese le aree per cave e miniere, individuate cartograficamente dal Piano strutturale vigente, per le quali valgono le presenti norme generali nonché le specifiche norme d'ambito di seguito riportate.

Vi sono ammesse l'effettuazione delle attività estrattive e quelle delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.

Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale. Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.

Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta. La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi all'interno di ambiti estrattivi dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica. La successiva eventuale attività di valorizzazione di tali beni dovrà avvenire in raccordo con l'attività gestionale del Parco di San Silvestro o direttamente a questo affidata.

Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimenti, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.

All'interno dell'ambito di cava potranno essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di "opere di prima lavorazione" dei materiali estratti. Tale necessità deve scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla necessità di realizzazione di nuove costruzioni e impianti. Resta inteso che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava e per quanto attiene a quelli aventi finalità di opere di prima lavorazione, questi dovranno essere ad esclusivo servizio del materiale escavato in cava, nei limiti e nelle quantità stabilite dall'atto autorizzatorio. Per opere di prima lavorazione si intendono quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbazzatura o comunque complementari all'attività medesima. E' invece esclusa, all'interno dell'ambito di cava, la localizzazione di insediamenti a carattere industriale aventi finalità di seconda lavorazione.

-4-

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

Sono aree utilizzate nel passato per attività estrattive di cava o miniera. Tali aree, talvolta già ripristinate, si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e disciplinati da specifici piani di coltivazione.

Adeguamento al P.A.E.R.P

Per quanto non direttamente prescritto dalle presenti norme, in attesa della prossima riforma del quadro programmatico regionale, valgono le Norme Tecniche del Piano delle

Attività Estrattive di Recupero delle Aree Escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia di Livorno (P.A.E.R.P.) approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 54 del 10/06/2014. Pertanto, qualunque indirizzo, disposizione o prescrizione normativa in contrasto con i contenuti del Piano Provinciale, si dovrà intendere automaticamente disapplicata.

Ambito di Monterombolo – Monte Calvi

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n.13270 in data 06.08.2002 e successiva variante approvata con autorizzazione del 05.10.2011. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.

Nell'area di Monte Rombolo trovano sede gli impianti di lavorazione esistenti nonché i nuovi eventualmente necessari.

Ambito di Monte Valerio

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n. 4234 in data 10.03.2000. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.

L'ambito di Monte Valerio include un'area esclusa dalla coltivazione, localizzata nella porzione occidentale della specifica sottozona E10, alterata e non più funzionale all'attività mineraria o di cava, da sottoporre ad interventi di recupero ambientale. In tale area eventuali escavazioni o movimenti di materiale devono essere esclusivamente finalizzate al ripristino. La sua utilizzazione agricola è consentita.

Per gli eventuali edifici compresi in tale area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1. L'attività mineraria in tale ambito estrattivo non può essere esercitata per effetto della sospensione decretata con atti della Regione Toscana.

Per l'ambito E10/1 di Monte Valerio è consentito, oltre l'ulteriore attività di ripristino ambientale dei versanti, il solo transito dei mezzi d'opera.

-5-

San Vincenzo, 24.10.2018

RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Promozione accordo di pianificazione per l'ampliamento delle Cava Solvay

La Società Solvay Chimica s.p.a. (06/09/2018, 24277, 24276, 24275, 24288 e 04.10.2018 prot. 26698, 26699, 27000, 27001, 27002) ha trasmesso a questa Amministrazione la richiesta per la promozione di un Accordo di Pianificazione finalizzato all'ampliamento della Cava di San Carlo, ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.R.T. n. 65/2014 e con il contestuale la avvio della procedura di VAS ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 della L.R.T. n. 10/2010.

CAVA SOLVAY E PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DELLA CAVA

L'area interessata dall'ampliamento è da considerarsi area di pregio ambientale:

Vincoli della Cava Solvay:

- Vincolo idrogeologico (R.D. n.3267 e Regolamento n. 1126/26), D.Lgs n. 42/2004 art. 142, lett. c) – Fiume, torrente e corso d'acqua, D.Lgs n. 42/2004 art. 142 - Zone di Interesse Archeologico lett. m), SIC – ZPS – SIR – ZSC.

L'ampliamento della Cava determina la necessità di una variante al Piano Strutturale e al RU con

le procedure di cui all' Art. 17 e 19 della L.R.T. n. 65/2014.

Nel caso specifico ciò comporta anche la definizione o la variazione dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale come di seguito riportato:

- ▲ La variazione del PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015) per l'inserimento della nuova localizzazione nei caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (Invariante I) e caratteri eco-sistemici del paesaggio (Invariante I);
- ▲ La variazione del PTTC della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009
- ▲ La variazione del Piano strutturale del Comune di San Vincenzo approvato con la D.C.C. n° 76 del 05/08/2015, integrata dalla D.C.C. n° 11 del 08/01/2016 pubblicato sul B.U.R.T. n° 6 il 10.02.2016;
- ▲ La variazione del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n° 32 il 06.07.2013
- ▲ La definizione dell'inserimento della proposta di localizzazione nel Piano Regionale Cave (PRC) in corso di formazione;
- ▲ La variazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Regione Toscana (PRAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007;
- ▲ La variazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno (PAERP);

Ferma restando la situazione paesaggistica, dal momento che si rende necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale suddetti, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, uno dei soggetti interessati deve promuovere la stipulazione di un Accordo di pianificazione (art. 42 della L.R.T. n. 65/2014) per stabilire consensualmente quali sono le modifiche da apportare secondo le procedure dell'art. 43. Nel caso specifico il Comune è

promotore dell'Accordo di Pianificazione e dovrà convocare una Conferenza di Servizi tra le tutte le amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto comprensivo della documentazione tecnica e ambientale necessaria per l'adozione degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della L.R.T. n 10/2010.

A questo scopo è già stato trasmesso dalla proprietà previsto dall'art. 23 della L.R.T. n.10/2010 e gli elaborati tecnici preliminari di progetto.

Dopo aver ricevuto la documentazione preliminare di VAS il comune provvede contestualmente all'Avvio della stessa e trasmette il tutto ai soggetti competenti in materia ambientale entro i termini di cui all'art. 23 (90 gg) della L.R.T. n. 10/2010.

A seguito della ricezione dei contributi il proponente predispone il Rapporto Ambientale (art. 24 LRT 10/2010) . Ricevuta tale documentazione il Comune provvede alla pubblicazione di un avviso sul BURT e mette a disposizione degli interessati e dei soggetti competenti la stessa.

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione chiunque può fare osservazioni e pareri. Contestualmente alla pubblicazione la documentazione è depositata presso gli uffici del comune e pubblicata sui siti web. Il comune esprime il proprio parere motivato entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Trenta (30) giorni prima della sua convocazione il Comune invia il progetto ed il Rapporto ambientale con la procedura di VAS conclusa.

Se nella conferenza convocata è necessario procedere alla modifica di almeno uno degli strumenti della pianificazione territoriale come nel nostro caso viene stipulata un'intesa preliminare a cui fa seguito l'adozione dei relativi strumenti o loro varianti, tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate.

L'adozione e l'Intesa sono depositate per sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. durante i quali possono essere presentate osservazioni.

Successivamente il comune convoca le amministrazioni che hanno partecipato all'intesa per concludere l'Accordo di Pianificazione (art. 43) che tenendo conto dei contenuti delle osservazioni conferma l'Intesa. A seguito della sigla dell'Accordo le amministrazioni procedono contestualmente alla sua RATIFICA in consiglio comunale, alle contro deduzioni e all'approvazione dei propri strumenti di pianificazione o loro varianti.

Le modifiche da apportare sono solo quelle stabilite dall'accordo di pianificazione approvato. Ogni amministrazione da l'avviso sul B.U.R.T. della ratifica e dell'approvazione o variazione dello strumento della pianificazione territoriale.

SERVIZI PER IL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Responsabile Urbanistica, Cave e Via (Dott.ssa arch. Laura Dell'Agnello)

Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005